Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 10 marzo 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 4 luglio 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 29 *luglio* 1941-XIX *Guerra, registro n* 25, *foglio n.* 257.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare fatte sul campo, dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Amid Mohamed Ali III e di Fatma Hand, da Asmara, muntaz banda del Setit (*alla memoria*). — Combattente a fianco del padre, sciumbasci della banda, in un duro scontro col nemico, si comportava eroicamente fino a quando non cadeva da prode sul campo. — Fortino di Adardè, 26 gosto 1940-XVIII.

Califà Idris di Fallochè e di Notorosc, da Gondar (Amara), sciumbasci banda del Setit. — Seriamente ferito non lasciava per un istante il suo posto di comandante di uno dei settori del fortino, ma continuava ad assolvere attivamente il suo incarico fino a quando, quasi accecato dal sangue che abbondante gli calava dalla ferita alla fronte, doveva necessariamente cedere il suo posto ad altro graduato. Terminato vittoriosamente il combattimento lasciava, all'ordine del comandante, il fortino, non senza prima aver raccolto fra le macerie fumanti la medaglia d'argento guadagnata in altro fatto d'arme. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

Culelon Iabù di Iabù e di Raiet Guruat, da Cheren, buluc basci banda del Setit (*alla memoria*). — Graduato comandante una pattuglia di ricognizione, forniva al proprio comandante preziose informazioni sul nemico. Prendeva parte attiva al duro combattimento che ne seguiva, fino a quando in un ardito lancio di bombe a mano, colpito a morte da una raffica di mitragliatrice, cadeva valorosamente dopo aver lanciato ai suoi uomini un ultimo incitamento. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

Ibrahim Humed di Humed e di Saada Soliman, da Dios (Acchelè Guzai), buluc basci banda del Setit. — Gravemente ferito alla mano destra non lasciava per un istante il suo posto di combattimento, contribuendo validamente con l'esempio e con l'incitamento, alla vittoriosa riuscita del combattimento stesso. In seguito alla ferita riportata gli veniva amputato l'avambracio. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940

Mohamed Ali III di Osman e di Fatma, da Afabet (Cheren), sciumbasci banda del Setit. — Prendeva parte attiva ad un duro e sanguinoso scontro. Successivamente, benchè ferito e già a conoscenza della morte del proprio figlio, caduto eroicamente pochi istanti prima al suo fianco, non esitava a portarsi presso il suo ufficiale comandante, pure ferito e cercando di esergli di aiuto. Ferito ancora più gravemente da una pallottola che gli asportava l'occhio destro, si abbatteva al suolo dispiàcendosi solamente di non poter più combattere. Alto esempio di sacrificio e di attaccamento al dovere. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdalla Adum Fareg di Adum Fareg e di Giamat Hassen, da Mascia Lotit, ascari banda del Setit (*alla memoria*). — Prendeva parte attiva ad un duro e sanguinoso combattimento, contribuendo al brillante successo conseguito, con l'esempio trascinatore del proprio ardire e coraggio e col sacrificio della propria vita lasciata sul campo. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

Adum Irib di Irib e di Sadia Bereh, da Algheden (Agordat), buluc basci banda del Setit. — Ferito all'avambraccio, non lasciava il proprio posto di combattimento, validamente contribuendo, con l'esempio e l'incitamento, alla vittoriosa riuscita del combattimento stesso. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

Aggiai Nafè di Nafè e di Minat Abbarà, da Muscià (Cheren), muntaz banda del Setit (*alla memoria*). — Graduato della banda fortemente impegnata contro forze nettamente superiori per numero e per mezzi, cadeva da prode, contribuendo, prima tenacemente combattendo, poi con la suprema offerta della propria vita, alla vittoriosa conclusione del combattimento. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

Alì Borohò di Borohò e di Halima Tuba, da Samarò (Barentù), ascari banda del Setit (*alla memoria*). — Prendeva parte attiva ad un duro e sanguinoso combattimento, contribuendo al brillante successo conseguito, con l'esempio trascinatore del proprio ardire e coraggio e col sacrificio della vita lasciata sul campo. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

Cheraltà Cullù di Cullù, da Mogareb (Barentù), ascari banda del Setit (*alla memoria*). — Prendeva parte attiva ad un duro e sanguinoso scontro contribuendo validamente con spirito di sacrificio e ardimento alla vittoriosa riuscita dello scontro stesso. Ferito gravemente continuava a combattere. Successivamente, durante il suo trasporto all'ospedale, decedeva a causa delle ferite riportate. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

Cummi Soliman di Soliman e di Sciamà Abdalla, da Barentù (Agordat), ascari banda del Setit (*alla memoria*). — Prendeva parte attiva ad un duro e sanguinoso combattimento, contribuendo al brillante successo conseguito, con l'esempio trascinatore del proprio ardire e coraggio e col sacrificio della propria vita lasciata sul campo. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

Hamed Umer Amir di Umer Amir, da Barentù (Agordat), ascari banda del Setit (*alla memoria*). — Prendeva parte attiva ad un duro e sanguinoso combattimento, contribuendo al brillante successo conseguito, con l'esempio trascinatore del proprio ardire e coraggio e col sacrificio della propria vita lasciata sul campo. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

Hussen Mohamed Hassen di Mohamed Hassen e di Mariam Antal, da Ascinnà (Massaua), ascari ER 1121 2ª banda della P. A. I. (*alla memoria*). — Prendeva parte attiva ad un duro e sanguinoso combattimento, contribuendo al brillante successo conseguito, con l'esempio tarscinatore del proprio ardire e coraggio e col sacrificio della propria vita lasciata sul campo. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Idris Faid di Idris Faid, da Agordat, ascari banda del Setit (*alla memoria*). — Prendeva parte attiva ad un duro combattimento, contribuendo al brillante successo conseguito, con l'esempio trascinatore del proprio ardire e coraggio e col sacrificio della propria vita lasciata sul campo. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Issa di Issa Haggia Alì, da Sciagolgol (Agordat), muntaz banda del Setit (*alla memoria*). — Graduato della banda fortemente impegnata contro forze nettamente

superiori per numero e per mezzi, cadeva da prode, contribuendo, prima tenacemente combattendo, poi con la suprema offerta della propria vita, alla vittoriosa conclusione del combattimento. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA

Idris Iacob Drif di Iacob Dris e di Fatma Nuddur, da Barentù, ascari banda del Setit. — Prendeva parte attiva a tutto il duro e sanguinoso scontro svolto dalla banda, distinguendosi particolarmente nella seconda fase del combattimento quando, quale componente di un nucleo di valorosi che aggirarono il nemico, assolveva il suo compito in maniera encomiabile. — Fortino di Adardè, 26 agosto 1940-XVIII.

Assen Derar fu Derar e di Fatimà, da Zalot (Asmara), sciumbasci (40074), 5° gruppo squadroni cavalleria coloniale. — Graduato eritreo di provata fedeltà, in azione col proprio squadrone, incurante del violento fuoco avversario, incitava i dipendenti alla carica, concorrendo a superare le resistenze nemiche e a determinare il tracollo finale. — Cassala, 4 luglio 1940-XVIII.

Chidanemariam Ghebrai di Ghebrai e di Lettemeschel, da Affamai (Adi Quala) (Eritrea), buluc basci 5° gruppo squadroni cavalleria coloniale. — Trascinava alla carica i suoi dipendenti, portandosi a protezione del fianco del proprio squadrone impegnato in un'azione offensiva. Incontrate violente resistenze nemiche, non esitava a travolgerle. — Cassala, 4 luglio 1940-XVIII.

Fessahiè Zemedehab di Zemedehab Abraham e di Bisciu Ualò, da Addi Gahad (Achelè Gusai), buluc basci 3° gruppo squadrone cavalleria coloniale. — Conduceva la propria squadra contro munite posizioni nemiche, riuscendo con tiri precisi a volgere in fuga l'avversario. — Cassala, 4 luglio 1940-XVIII.

Legghesè Tuoldemedim fu Tuoldemedim, da Darahà (Edagè Soni), ascari 51° battaglione coloniale. — Durante violento corpo a corpo sostenuto da buluc avanzati con forze ribelli di gran lunga più numerose, correva in aiuto dei propri compagni, trascinando con l'esempio altri valorosi e contribuendo a disperdere l'avversario. — Cifrà, 7 luglio 1940-XVIII.

Maconnen Imer di Imer e di Turunesc Asfahu, da Ualdia (Dessiè), ascari 3ª banda P. A. I. n. 2004 di matricola (*alla memoria*). — Giovine recluta delle nuove terre dell'Impero, si distingueva per cosciente ardimento e sereno sprezzo del pericolo. Nel combattimento per l'occupazione della stazione ferroviaria di Cassala, spintosi ove più violenta era la reazione nemica, colpito a morte, donava la vita alla Bandiera d'Italia. — Cassala, 4 luglio 1940-XVIII.

Tellà Ogbù di Ogbù Ghebrecal e di Bahaiò Idrù, da Addi Gubbò (Adi Ugri), sciumbasci 43° battaglione coloniale numero 19523. — Accortosi che elementi avversari tentavano di attaccare l'autocarro ove trovavasi la stazione radio del battaglione, si lanciava unitamente ad altri contro il nemico e, con lancio di bombe a mano, lo poneva in fuga. — Stazione Cassala, 4 luglio 1940-XVIII.

(3668)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 8 dicembre 1941-XX, n. 1658.

Accordi sul servizio postale e telegrafico stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania l'8 ottobre 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto 25 marzo 1933, n. 204;
Visto il R. decreto 9 settembre 1938, n. 1868;
Visto il R. decreto 8 aprile 1940, n. 1283;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi sul servizio postale e telegrafico, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania l'8 ottobre 1941-XIX.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1942.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 53. — MANCINI

Accordo fra l'Amministrazione germanica e quella italiana sul servizio postale fra la Germania e l'Italia

Art. I.

Nel servizio postale fra il territorio del Reich (compresi il Protettorato di Boemia e Moravia e il Governatorato Generale) e il Regno d'Italia, valgono le vigenti norme della Convenzione postale mondiale e i rispettivi accordi supplementari, nonchè le relative disposizioni regolamentari, in ciò che non è diversamente stabilito dai seguenti accordi e da quelli che potranno essere conclusi in avvenire.

Art. II.

Le tariffe sono le seguenti:

Oggetto	Classi di peso (Germania)	Tariffe	
		Tedesca	Italiana
1	2	3	4
Lettere . . .	fino a 20 gr.	12 Rpf.	L. 1 —
	oltre 20 » fino a 250	24 »	L. 0,60 per ogni porto successivo di 20 gr., fino a 1000 gr.
	» 250 » » » 500	40 »	
	» 500 » » » 1000	60 »	
Cartoline postali:			
semplici . .	—	6 »	L. 0,50
con risposta	—	12 »	L. 1 —

L'Amministrazione postale italiana si riserva di uniformare completamente la propria tariffa per le lettere a quella tedesca, nei rapporti colla Germania, secondo

le progressioni sopraindicate allorquando avrà applicato nel proprio servizio interno le medesime graduazioni.

Per stampe, manoscritti e campioni senza valore, le Poste del Reich applicheranno le tariffe interne tedesche, mentre l'Amministrazione postale italiana applicherà le tariffe italiane per il traffico internazionale.

Per giornali e riviste pubblicate nei Paesi in cui entreranno in vigore questi accordi, come pure per libri, fascicoli, pubblicazioni musicali e carte geografiche che, salvo lo scritto a stampa sulla copertina e sul primo foglio interno non contengono alcun avviso o offerta, saranno da applicarsi le tariffe previste alla Convenzione postale mondiale fino a che queste sono inferiori alle tariffe indicate al primo comma del presente articolo.

Le spedizioni di lettere sono ammesse fino al peso massimo fissato dalla Convenzione postale mondiale. Verranno applicate le tariffe previste dalla Convenzione stessa quando dette spedizioni saranno di peso superiore al massimo limite indicato al primo comma del presente articolo.

Art. III.

Lo scambio di lettere tra gli Uffici delle due Amministrazioni per questioni inerenti al servizio telegrafico e telefonico sarà ammesso in franchigia.

Art. IV.

Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 1942-XX per un tempo indeterminato. Sarà considerato decaduto dopo tre mesi dalla disdetta data da una delle due parti. Le due Amministrazioni potranno, di comune consenso, variare in qualunque tempo le singole disposizioni del presente Atto.

Articolo V.

Questo Accordo viene redatto in lingua tedesca e italiana. Le due redazioni hanno valore di originale.

Roma, lì 8 ottobre 1941-XIX

p. L'Amministrazione postale germanica
Il Ministro delle poste del Reich
OHNESORGE

p. L'Amministrazione delle poste
e dei telegrafi italiana
Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Abkommen zwischen der Deutschen Reichspost und der Konigl. italienischen Post- und Telegraphenverwaltung über den Postdienst zwischen dem Deutschen Reich und dem Königreich Italien.

Artikel 1.

Im Postdienst ziwschen dem Deutschen Reich (einschliesslich Protektorat Böhmen und Mähren und Generalgouvernement) und dem Königreich Italien gelten die jeweiligen Vorschriften des Weltpostvertrags und dessen Nebenabkommen nebst den zugehörenden Vollzugsordnungen, soweit durch die nachfolgenden Bestimmungen oder spätere Vereinbarungen nichts anderes festgesetzt worden ist.

Artikel 2.

Es gelten folgende Gebühren:

Gegenstand 1	Deutsche Gewichtsstufen 2	Gebühren Deutsche 3	Gebühren Italienische 4
Briefe . . .	bis 20 gr.	12 Rpf.	bis 20 gr.
	über 20 » 250 »	24 »	L. 1—
	über 250 » 500 »	40 »	Für jede weitere
	über 500 » 1000 »	60 »	20 gr.
			bis 1000 gr.
			60 Centimen
Postkarten:			
einfache . .	—	6 »	L. 0,50
mit Antwort	—	12 »	L. 1—

Die italienische Postverwaltung behält sich vor, den eigenen Tarif für Briefe im Verkehr mit Deutschland entsprechend den oben angegebenen deutschen Gewichtsstufen vollkommen anzugleichen, sobald sie in ihrem inneren Dienst das gleiche Gewichtsstufensystem eingeführt haben wird.

Für Drucksachen, Geschäftspapiere und Warenproben wendet die Deutsche Reichspost die innerdeutschen Gebührensätze und die Königl. Italienische Postverwaltung die italienischen Gebühren des zwischenstaatlichen Dienstes an.

Für Zeitungen und Zeitschriften, die in den vertragschliessenden Ländern herausgegeben werden, sowie für Bücher, Druckhefte, Musiknoten und Landkarten, die, abgesehen vom Aufdruck auf dem Umschlag und den Schutzblättern keinerlei Ankündigungen oder Angebote enthalten, sind die armässigten Gebühren des Weltpostvertrags insoweit anzuwenden, als diese niedriger sind als die Gebührensätze nach Absatz 2.

Briefsendungen sind bis zu dem im Weltpostvertrag festgesetzten Höchstgewicht zugelassen. Soweit sie das in Absatz 1 angegebene Gewicht überschreiten, unterliegen sie den vollen Gebühren des Weltpostvertrags.

Artikel 3.

Der Schriftwechsel zwischen Post- und Fernmeldedienststellen im Telegraphen- und Fernsprechangelegenheiten wird im wachselseitigen Dienst gebührenfrei befördert.

Artikel 4.

Dieses Abkommen tritt am den 1. Januar 1942 in Kraft. Es gilt auf unbestimmte Zeit mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten. Die Vertragschliessenden können einzelne Bestimmungen jederzeit in gegenseitigem Einverständnis ändern.

Artikel 5.

Dieses Abkommen wird in deutscher und italienischer Sprache abgefasst. Beide Fassungen gelten als Urschrift.

Rom, den 8. Oktober 1941

Für die Königl. Italienische Post- und Telegraphenverwaltung
Der Königl. Italienische Verkehrsminister
Host Venturi

Für die Deutsche Reichspost
Der Reichspostminister
Ohnesorge

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
Ciano

Accordo fra l'Amministrazione germanica e quella italiana sul servizio telegrafico fra la Germania e l'Italia

Visto l'art. 13 della Convenzione Internazionale delle Telecomunicazioni di Madrid del 9 dicembre 1932 e dell'annesso Regolamento telegrafico, riveduto al Cairo il 4 aprile 1938;

Considerato l'Accordo particolare concluso fra la Germania (Deutsche Reichspost) e l'Italia (Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi) in vigore dal 1° gennaio 1939;

Riconosciuta la opportunità di promuovere un maggior sviluppo del traffico telegrafico fra i due Paesi;

Le Amministrazioni Germanica e Italiana stabiliscono di comune accordo le disposizioni seguenti:

Articolo I.

Nel servizio telegrafico fra il territorio tedesco (compreso il Protettorato di Boemia e Moravia e il Governatorato Generale) e l'Italia, valgono le vigenti prescrizioni della Convenzione mondiale delle Telecomunicazioni e del relativo Regolamento per il servizio telegrafico, in ciò che non è diversamente stabilito dal presente Accordo.

Articolo II.

Per i telegrammi a tassa intera scambiati direttamente fra i due Paesi, le Amministrazioni Germanica e Italiana convengono di ridurre da 21 (ventuno) cent. oro a 18.50 (diciotto e mezzo) cent. oro la tassa per parola, ossia 9,25 (nove e un quarto) cent. oro per ciascuna Amministrazione.

Articolo III.

Per il traffico telegrafico terminale di cui al precedente articolo, a partire dalla data che sarà stabilita di comune accordo fra le due Amministrazioni non sarà eseguita nessuna contabilità, le tasse percette, comprese quelle accessorie, restando a favore dell'Amministrazione che le ha incassate.

Per eccezione, gli importi pagati dai mittenti per il servizio speciale della risposta pagata (RPx) saranno accreditate dall'Amministrazione del Paese di origine a quella del Paese di destinazione. I rimborsi delle tasse, nei casi previsti dal Regolamento internazionale, sono a carico dell'Amministrazione del Paese di origine dei telegrammi, eccetto per quanto riguarda i rimborsi della RPx i quali sono a carico dell'Amministrazione alla quale l'ammontare del buono è stato accreditato.

Articolo IV.

Le Amministrazioni contraenti s'accordano reciprocamente il transito gratuito per tutte le loro corrispondenze interne le quali, in casi eccezionali, non possano avere corso fino a destinazione sulle proprie linee.

Nel caso in cui una delle Amministrazioni contraenti debba eccezionalmente istradare un telegramma originario dal proprio Paese diretto a uno dei Paesi limitrofi, attraverso il territorio dell'altra Amministrazione contraente, a quest'ultima spetta la tassa di transito ridotta di 2 centesimi-oro per ogni parola a piena tassa. Questa tassa è a carico dell'Amministrazione di origine, e la tassa per parola non subisce nessun aumento in seguito a tale deviazione.

Per il traffico proveniente dalla Germania e a destinazione dell'Italia e viceversa, istradato per via diversa da quella diretta, le tasse dovute all'Amministrazione di transito sono pagate interamente dalla Amministrazione mittente.

Articolo V.

Per i telegrammi di transito del regime europeo ed extraeuropeo si applicano le tasse di transito contenute rispettivamente nei Quadri A e B dell'Ufficio dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.

Art. VI.

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo l'attivazione del cavo telegrafonico internazionale del Brennero in data che sarà preventivamente stabilita d'intesa fra le due Amministrazioni. A questa data sarà abolito l'Accordo vigente dal 1° gennaio 1939.

L'Accordo può essere rescisso alla fine di ogni anno civile, con obbligo però di notificare tale rescissione all'altra parte contraente sei mesi prima.

Di comune accordo le disposizioni del presente Atto possono essere modificate in qualunque momento, senza che per ciò si addivenga alla denunzia dell'Atto stesso.

Articolo VII.

Questo Accordo viene redatto in lingua tedesca e italiana. Le due redazioni hanno valore di originale.

Roma, lì 8 ottobre 1941-XIX

p. L'Amministrazione postale germanica
Il Ministro delle poste del Reich
Ohnesorge

p. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi italiana
Il Ministro per le comunicazioni
Host Venturi

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
Ciano

Abkommen über den Telegraphendienst zwischen der Deutschen Reichspost und der Königl. Italienischen Post- und Telegraphenverwaltung.

In Anwendung des Artikels 13 des Weltnachrichten vertrags von Madrid vom 9. Dezember 1932 und der zugehörigen in Kairo vereinbarten Vollzugsordnung für den Telegraphendienst vom 4. April 1938, sowie in Anbetracht des seit dem 1. Januar 1939 geltenden Sonderabkommens zwischen dem Deutschen Reich (Deutsche Reichspost) und Italien (Post- und Telegraphenverwaltung) haben die deutsche und italienische Verwaltung in der Erkenntnis der Notwendigkeit, den Telegrammverkehr zwischen beiden Ländern zu fördern, folgendes Abkommen geschlossen:

Artikel 1.

In Telegraphendienst zwischen dem Deutschen Reich (einschliesslich Protektorat Böhmen und Mähren und Generalgouvernement) und Italien gelten die jeweiligen Vorschriften des Weltnachrichtenvertrags und der zugehörigen Vollzugsordnungen für den Telegraphendienst, soweit durch die nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes festgesetzt ist.

Artikel 2.

Die deutsche und italienische Verwaltung sind übereingekommen, die Wortgebühr für vollbezahlte Telegramme, die unmittelbar zwischen den beiden Ländern ausgetauscht werden, von 21 (einundzwanzig) Goldcentimen auf 18,5 (achtzehneinhalb) Goldcentimen zu ermässigen; davon entfallen auf jede der beiden Verwaltungen 9,25 (neuneinviertel) Goldcentimen.

Artikel 3.

Im gegenseitigen Endverkehr gemäss dem vorstehenden Artikel wird von einen noch zu vereinbarenden Zeitpunkt an über die Telegrammgebühren einschliesslich sämtlicher Nebengebühren nicht mehr abgerechnet. Die Gebühren verbleiben der Verwaltung, die sie erhoben hat. Die Beträge, die von den Absendern für bezahlte Antworten (RPx) eingezahlt sind, werden jedoch von der Aufgabeverwaltung der Bestimmungsverwaltung vergütet.

Die Ersttattung von Gebühren in den in der Vollzugsordnung vorgesehenen Fällen geht zu Lasten der Aufgabeverwaltung mit der Ausnahme, dass Beträge für bezahlte Antworten (RPx) von der Verwaltung erstattet werden müssen, der sie gutgeschrieben worden sind.

Artikel 4.

Die vertragschliessenden Verwaltungen gewähren sich gegenseitig den gebührenfreien Durchgang für ihre inländischen Telegramme, die sie ausnahmsweise nicht über eigene Verbindungen dem Bestimmungsort zuführen können.

Muss eine der vertragschliessenden Verwaltungen ein Telegramm aus ihrem eigenen Lande nach einem ihrer Nachbarländer ausnahmsweise über das Gebiet der anderen vertragschliessenden Verwaltung umleiten, so erhält Durchgangsverwaltung eine ermässigte Durchgangsgebühr von 2 (zwei) Goldcentimen für das vollbezahlte Wort. Diesen Betrag wird die Aufgabeverwaltung tragen, ohne dass die Gesamtwortgebühr erhöht wird.

Werden Telegramme zwischen Deutschland und Italien und umgekehrt nicht auf dem unmittelbaren Weg befördert, so trägt die Aufgabeverwaltung die der Durchgangsverwaltung zustehenden Gebühren.

Artikel 5.

Für Durchgangstelegramme des europäischen und aussereuropäischen Vorschriftenbereichs werden die Durchgangsgebühren noch den vom Büro des Weltnachrichtenvereins herausgegebenen Uebersichten A und B berechnet.

Artikel 6.

Dieses Abkommen tritt nach der Indienststellung des zwischenstaatlichen Fernkables über den Brenner in Kraft. Der Zeitpunkt wird vorher von den beiden Verwaltungen festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt tritt das seit dem 1. Januar 1939 wirksame Abkommen ausser Kraft.

Dieses Abkommen kann zum Schlusse eines jeden Kalenderjahres gekündigt werden; jedoch besteht die Verpflichtung, eine solche Kündigung dem andern vertragschliessenden Teil 6 Monate vorher bekanntzugeben.

Die vertragschliessenden Verwaltungen können die Bestimmungen dieses Abkommens im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit ändern, ohne dass es deswegen einer Kündigung des Adkommens selbst bedarf.

Artikel 7.

Dieses Abkommen wird in deutscher und italienischer Sprache ausgefertigt. Beide Fassungen gelten als Urschrift.

Rom, den 8. Oktober 1941.

Für die Königl. Italienische Post- und Telegraphenverwaltung
Der Königl. Italienische Verkehrsminister
HOST VENTURI

Für die Deutsche Reichspost
Der Reichspostminister
OHNESORGE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 2 gennaio 1942-XX, n. 117.

Modificazione dell'art. 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato circa il limite di età per il collocamento a riposo dei vice avvocati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 34 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, è modificato come segue

« Sono collocati a riposo gli avvocati dello Stato di grado superiore a vice avvocato al compimento degli anni settanta di età, i vice avvocati al compimento degli anni sessantacinque di età e quaranta di servizio, ovvero degli anni settanta di età, qualunque sia la durata del servizio, i sostituti avvocati al compimento degli anni sessanticinque di età ».

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo precedente concernente il collocamento a riposo dei vice avvocati dello Stato è attuata gradualmente, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare l'attuale limite di età, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, fermo restando il requisito di quaranta anni di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 febbraio 1942-XX, n. 118.

Collocamento fuori ruolo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, integrato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46;

Attesa la necessità che un capo tecnico di 1ª classe, grado 10°, del personale tecnico di seconda categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sia temporaneamente posto a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per speciali esigenze, determinate dalle contingenze di guerra, inerenti ai servizi per la tutela dei prodotti agricoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È consentito il collocamento fuori ruolo, con le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, integrato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, di un capo tecnico aggiunto di 1ª classe, grado 10°, del personale tecnico di seconda categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per prestare servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a carico del quale saranno lo stipendio e gli altri emolumenti dell'impiegato.

Art. 2.

La facoltà consentita dal precedente art. 1 cesserà di avere efficacia col rientro nei ruoli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato dell'impiegato che in base ad essa sarà stato assegnato alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — PARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 22. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 gennaio 1942-XX, n. 119.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una donazione.

N. 119. R. decreto 26 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 30.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dalla signorina Domenica Sofia Polvineo fu Carlo, con riserva di usufrutto sul capitale donato sua vita natural durante, con atto pubblico in data 10 marzo 1941-XIX, a rogito del dott. Michele Gasbarri, notaio in Chieti.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1942-XX

REGIO DECRETO 26 gennaio 1942-XX, n. 120.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore « Jacopo Vittorelli » di Bassano del Grappa (Vicenza).

N. 120. R. decreto 26 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore « Jacopo Vittorelli » di Bassano del Grappa (Vicenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1942-XX

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Modificazioni al regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo, approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII, modificato con i Regi decreti 1° febbraio 1940-XVIII, 6 luglio 1940-XVIII, 19 e 25 luglio 1941-XIX e 29 agosto 1941-XIX;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dopo il capo VI del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII e successive modificazioni è inserto il seguente capo VII restando conseguentemente modificati l'attuale capo VII in capo VIII ed il capo VIII in IX ed i rispettivi articoli 34, 34-*bis* e 35, in 35, 36 e 37.

« Capo VII

Art. 34.

Disposizioni particolari per il tempo di guerra.

In deroga a quanto è prescritto dal precedente articolo 6, durante lo stato di guerra può essere concesso il brevetto « D.T. » a quegli ufficiali del grado di tenente di vascello o di sottotenente di vascello ritenuti particolarmente idonei a disimpegnare il servizio delle artiglierie a bordo e che abbiano diretto lodevolmente in combattimento o in esercitazione un adeguato numero di serie di tiro.

La concessione ha luogo con la procedura indicata nel quinto comma del precedente art. 29 ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1942-XX
Registro n. 3 *Marina, foglio n.* 115.

(900)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 febbraio 1942-XX.

Mobilitazione civile dei Consorzi agrari provinciali.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

I Consorzi agrari provinciali sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1942-XX
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 152. — LESEN

(920)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 febbraio 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'Ente Nazionale Metano.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 3 della legge 24 maggio 1940-XVIII, numero 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

L'Ente Nazionale Metano è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1942-XX
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 150. — LESEN

(919)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della ditta Fratelli Borab, con sede a Palermo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Fratelli Borab, con sede a Palermo, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persona di nazionalità degli S.U.A.;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Fratelli Borab, con sede a Palermo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Sen. ing. Aurelio Drago.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(908)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Kodak, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Kodak, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza da persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare l'incarico al sequestratario di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Kodak, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'Ecc. Senatore Arrigo Solmi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(907)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Driver Harris, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Driver Harris, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza dalla Società degli Stati Uniti di America Driver Harris di New Jersey;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Driver Harris, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Cons. naz. Antonio Atti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(910)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della Società Finanziaria elettro-telefonica, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Finanziaria elettro-telefonica con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza dalla Società degli Stati Uniti di America International Standard Elettric di New Jork;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Finanziaria elettro-telefonica, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'Ecc. avv. Giuseppe Bianchini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(909)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1942-XX.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639;
Vista la legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1911;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n 2394;
Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1937-XV (registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937-XV, registro n. 10 Finanze, foglio n. 355) col quale è stata costituita per il quadriennio 29 ottobre 1937-28 ottobre 1941 la Commissione centrale per le imposte;
Vista la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 736, che ha prorogato fino al 28 ottobre 1943 il funzionamento delle Commissioni amministrative delle imposte;
Ritenuto che l'Ecc. dott. Vincenzo Galizia, primo presidente di Corte di appello, membro della Commissione predetta è stato trasferito in altra sede;

Decreta:

Il comm. dott. Ernesto Eula, consigliere della Corte di cassazione, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte, in sostituzione dell'Ecc. dottor Vincenzo Galizia.

Roma, addì 25 febbraio 1942-XX

(911) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1942-XX.

Costituzione della « Commissione per gli approvvigionamenti alimentari alle Forze armate ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1942-XX, n. 3, relativo alla costituzione del Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione ed i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi;
Considerato che, nei limiti dei prezzi fissati ai termini dei precedenti decreti, occorre determinare, per gli acquisti dei generi alimentari da parte delle Forze armate, l'importo effettivamente dovuto ai fornitori, in relazione all'apprezzamento delle diverse qualità e caratteristiche della merce ed alla valutazione delle particolari prestazioni accessorie (come trasporti, imballaggi, cali, rischi, ecc.);
Ritenuta la necessità di riorganizzare, nella composizione e negli scopi, il Comitato di cui al proprio decreto 15 settembre 1940-XVIII, per coordinare il funzionamento in relazione alle predette disposizioni legislative;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 novembre 1940-XVIII, assume la seguente nuova denominazione: « Commissione per gli approvvigionamenti alimentari alle Forze armate ».

Art. 2.

Fanno parte della Commissione di cui al precedente articolo:
1) il segretario generale dell'alimentazione, in qualità di presidente;
2) il direttore generale dei tesseramenti, dei prezzi e della statistica dei generi alimentari;
3) il direttore generale dell'alimentazione;
4) un rappresentante del Ministero delle finanze;
5) un rappresentante del Ministero della guerra;
6) un rappresentante del Ministero della marina;
7) un rappresentante del Ministero dell'aeronautica.

E' segretario del Comitato il capo dell'Ispettorato per il coordinamento delle assegnazioni alle Forze armate del Segretariato generale dell'alimentazione.

Art. 3.

La Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto ha il compito di:
a) esprimere parere sulle modalità per l'esecuzione delle assegnazioni disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvvigionamento alimentare delle Forze armate;
b) determinare, nei limiti dei prezzi stabiliti a norma delle vigenti disposizioni, in relazione all'apprezzamento delle diverse qualità e caratteristiche della merce ed alla valutazione delle particolari prestazioni accessorie (come trasporti, imballaggi, cali, rischi, ecc.) e tenuto conto dei capitolati d'oneri, l'importo effettivo dovuto ai fornitori, per gli acquisti dei generi alimentari da parte delle Forze armate.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1942-XX

Il Ministro: Pareschi

(926)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 27 febbraio 1942-XX.

Approvazione dell'acquisto di un fabbricato sito in Padova, da adibirsi a Collegio della G.I.L.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Comandante Generale della G.I.L.

Considerato che allo scopo di istituire un Collegio della G.I.L. si è determinato di acquistare dal signor Vittorio Bonfio fu Giuseppe l'immobile sito in comune di Padova, frazione Ponte di Brenta sulla strada S. Marco, civ. 40 e seguenti, denominato ex Palazzo Giovannelli, segnato in catasto al foglio 1° coi nn. 141, 142 e 259 all'urbano coi nn. 144 e 145 al rustico, confinante con strada provinciale Padova-Venezia, col mappale 146, residua proprietà del venditore ed altri;
Considerata l'opportunità di tale acquisto;
Veduti i documenti catastali ed ipotecari;
Veduta la dichiarazione del Ministero dell'educazione nazionale n. 4909 in data 26 novembre 1941;

Veduto l'atto 25 ottobre 1941, n. 3038-5810 a rogito dott. Ugo Marrocchi notaio residente in Roma, ivi registrato l'8 novembre 1941 al n. 9935, vol. 619 atti pubblici, trascritto a Padova il 5 dicembre 1941 al n. 5655 reg. gen. e n. 4249 reg. part.;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, numero 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto dell'immobile di proprietà Vittorio Bonfio fu Giuseppe, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante Generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(905)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 27 febbraio 1942-XX.

Approvazione dell'acquisto di un fabbricato sito in Tagliacozzo da adibirsi ad educatorio per gli organizzati della Gioventù italiana del Littorio.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di istituire un educatorio per gli organizzati della Gioventù italiana del Littorio si è determinato di acquistare dai principi D. Tommaso Corsini, donna Anna Corsini e donna Lucrezia Rasponi Dalle Teste vedova Corsini, l'immobile sito in Tagliacozzo costituito da un fabbricato alla via del Teatro n. 14, da altro fabbricato detto Casermone con aree annesse destinate parte a cortile, parte a giardino, parte libero, il tutto riportato nel catasto descrittivo di Tagliacozzo alla partita 3080 del catasto urbano come casa avente un terraneo di vani tre un primo piano di vani diciannove, con un reddito complessivo di L. 2600 e precisamente tutto quanto i venditori posseggono nell'abitato di Tagliacozzo;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compra-vendita 15 gennaio 1942, n. 3168-6145 di repertorio, a rogito dott. Ugo Marrocchi notaio, residente in Roma, ivi registrato il 19 gennaio 1942-XX al n. 15266, vol. 622;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, numero 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto degli immobili siti in Tagliacozzo di proprietà Corsini, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante Generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(904)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la società cooperativa in nome collettivo Cooperativa sindacale fascista « Risorgimento agricolo » con sede in Bisacquino, costituita con rogito in data 10 marzo 1929 del sig. dott. Giuseppe Crescimanno, Regio notaio in Bisacquino, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(913)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Polistena un padiglione baraccato e relativo suolo comunale.

Con decreto del 20 febbraio 1942-XX, del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Polistena la donazione di un padiglione baraccato e relativo suolo comunale.

(914)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo del legname

Facendo seguito alla circolare P. 216 del 12 gennaio scorso, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 247 del 23 febbraio scorso, ha stabilito come appresso i prezzi di vendita del legname per miniere e del legname per cartiere:

1) *Puntellame per miniere* - di pino, larice, castagno, leccio, rovere e farnia.

Lunghezze da m. 1,60 a m. 5, assortite in misure intermedie secondo quanto stabilito di volta in volta dai contraenti.

Diametro, in punta, da cm 12 a cm. 14 con tolleranza del 20 % per le misure da 12 a 10 cm. e del 10 % per le misure da 14 a 18 cm. (misurazione sotto corteccia).

Istria - Franco vagone Erpelle: L. 300 al mc.

Piemonte - Franco vagone stazione Aosta-Valdigna S. Desiderio Terme: L. 290 al mc.

Liguria - Franco vagone o banchina Porti della Liguria: L. 360 al mc.

Toscana - Franco vagone Campiglia Marittima e S. Giovanni Valdarno: L. 325 al mc.

Umbria - Franco vagone partenza ferrovie dello Stato della regione: L. 280 al mc.

Lazio - Franco vagone Viterbo: L. 300 al mc.

Calabria: Franco vagone o banchina Crotone e franco vagone Cosenza: L. 310 al mc.

Sardegna - Franco vagone partenza ferrovie dello Stato e secondarie - per la produzione dell'isola: L. 300 al mc.

Sicilia - Franco vagone partenza ferrovie dello Stato e secondarie - per la produzione dell'isola: L. 300 al mc.

2) *Pioppo per cartiere* - prezzi vendita franco vagone partenza alla stazione ferroviaria più vicina al luogo di produzione:

Italia settentrionale: L. 42 al quintale;
Italia centrale, meridionale e insulare: L. 35 al q.le.

(932)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	506827	1.200,50	Bassani Italo di Cesare, dom. a Milano, con usufrutto a Pacini Elisa fu *Salvatore*, dom. a Milano.	Bassani Italo di Cesare, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Milano, con usufrutto a Pacini Elisa fu *Carlo*, dom. a Milano.
Id.	506828	1.200,50	Segre Elena fu *Carlo*, maritata Saralvo, dom. a Milano, con usufrutto a Pacini Elisa fu *Salvatore*, nubile, dom. a Milano.	Segre Elena fu *Salvatore*, maritata Saralvo, dom. a Milano, con usufrutto a Pacini Elisa fu *Carlo*, nubile, dom. a Milano.
B. T. (1949) Serie A	10071	Cap. nom. 1.000 —	*Montagna* Gino di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre.	*Montagnana* Gino di Giovanni, ecc. come contro.
B. T. (1949) Serie H	395	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	57459	98 —	Bilia *Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Grantaliano Rodrigo, dom. a Milano, con ipoteca per cauzione di ricevitrice di banco lotto.	Bilia *Antonia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	84881	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	124901	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	314771	140 —	Bilia *Antonietta* fu Giuseppe, vedova di Grantaliano Rodrigo, dom. in Milano, con ipoteca per cauzione di ricevitrice di banco lotto.	Bilia *Antonia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	275370	35 —	Bilia *Antonietta* fu Giuseppe, dom. a Milano, con ipoteca per cauzione di ricevitrice di banco lotto.	Bilia *Antonia* fu Giuseppe, *ved. di Grantaliano Rodrigo*, dom. a Milano, con ipoteca, come contro.
Cons. 3,50 %	780868	45,50	*Billia Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Grantaliano Rodrigo, dom. in Milano, con ipoteca per cauzione di ricevitrice di banco lotto.	*Bilia Antonia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	780097	77 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	596909	3,50	Bilia *Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Grantaliano *Federico* di Mosè, dom. a Castel S. Giovanni in Piacenza, con ipoteca per cauzione di ricevitrice di banco lotto.	Bilia *Antonia* fu Giuseppe, moglie di Grantaliano *Rodrigo* di Mosè, dom. a Castel S. Giovanni in Piacenza, con ipoteca, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % 1906)	768420	52,50	Minadeo Giuseppe fu Nicola, dom. in Ripalimosani (Campobasso). L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Jacovino *Mariagiovanna fu Giuseppe, nubile*, dom. a Ripalimosani (Campobasso).	Minadeo Giuseppe fu Nicola, ecc., come contro. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Jacovino *Maria-Giovanna fu Antonio Maria, ved. di Minadeo Nicolamaria*, dom. a Ripalimosani (Campobasso).
Id.	768421	52,50	Minadeo *Carmela* fu *Nicola*, moglie di Jafelice Antonio, dom. a Ripalimosani (Campobasso), ecc., come sopra.	Minadeo *Maria Carmela* fu *Nicolamaria*, moglie di Jafelice Antonio, dom. a Ripalimosani (Campobasso), ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	686814	77 —	Bruno *Caterina Elvira* fu Gaetano, nubile, dom. a Palermo.	Bruno *Elvira* fu Gaetano, nubile, dom. a Palermo.
Id.	702263	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	721354	94,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	5375	45,50	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	93006	1.435 —	Brameri Giuseppina fu *Carlo Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Sozzè *Maria Teresa detta Gina* fu Francesco, ved. dom. in Ghemme (Novara), vincolata per Brameri, dom. a Silvano Pietra (Pavia).	Brameri Giuseppina fu *Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Sozzè *Maria* fu Francesco, ved. Brameri, dom. a Silvano Pietra (Pavia).
Id.	93005	1.435 —	Brameri *Lidya* fu *Carlo Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Sozzè *Maria Teresa detta Gina* fu Francesco, ved. Brameri, dom. a Silvano Pietra (Pavia).	Brameri *Lidia-Francesca* fu *Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Sozzè *Maria* fu Francesco, ved. Brameri, dom. a Silvano Pietra (Pavia).
P. R. 3,50 %	392965	507,50	Gregotti Edvige fu Pietro, moglie di Lucca *Antonio*, dom. in Ghemme (Novara), vincolata per dote.	Gregotti Edvige fu Pietro, moglie di Lucca *Pietro* detto anche *Antonio* o *Pietro Antonio*, dom. in Ghemme (Novara), vincolata per dote.
Id.	17206	73,50	Gaudio Umberto ed *Antonio* fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre De Stefano Maria-Gabriella di Pasquale vedova di Gaudio Antonio, dom. in Castiglione Cosentino (Cosenza).	Gaudio Umberto e *Silvio-Antonio* fu Antonio, minori, ecc., come contro.
B. T. 5 % (1949) Serie A	5367	Capitale 13.000 —	Stile *Maddalena* fu Francesco, minore sotto a patria potestà della madre Maria Doristella Rocco ved. Stile, dom. a Napoli.	Stile *Maria Maddalena* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	141662	4.050 —	Vandone Francesco Antonio fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Prosperi Emma detta Natalia fu *Paolo* ved. di Vandone Paolo, con usufrutto a Tarchetti Elisabetta fu *Giovanni Pietro* ved. di Vandone di Cortemilia Antonio, dom. a Torino.	Vandone Francesco Antonio fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Prosperi Emma detta Natalia fu *Fausto*, ved. di Vandone Paolo, con usufrutto a Tarchetti Elisabetta fu *Giovanni Vittore Francesco*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1906)	129987	364 —	Romano *Luisa* fu Raffaele, moglie di Odorisio *Francesco*, dom. a Mesagne (Lecce).	Romano *Saveria Luisa* fu Raffaele, moglie di Odorisio *Francesco Paolo*, dom. a Mesagne (Lecce).
P. R. 5 %	7033	3.830 —	Testolin Florindo e Francesco fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Brazzale Rosa fu *Anacleto*, ved. di Testolin Francesco, con usufrutto a Brazzale Rosa fu *Anacleto* ved. di Testolin Francesco, dom. a Novoledo di Villaverla (Vicenza).	Testolin Florindo e Francesco fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Brazzale Rosa fu *Antonio Anacleto* ved. di Testolin Francesco, con usufrutto a Brazzale Rosa fu *Antonio Anacleto* ved. di Testolin Francesco, dom. a Novoledo di Villaverla (Vicenza).
B. T. (1949) Serie D	792	Capitale 15.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	228271	168 —	*Straffarello* Anna-Maria fu Bartolomeo, moglie di Calzia *Alberto*, dom. in Dolcedo (Imperia).	*Strafforello* Anna Maria fu Bartolomeo, moglie di Calzia *Carlo Alberto*, dom. in Dolcedo (Imperia).
Cons. 3,50 % (1906)	844087	77 —	Strafforello Anna-Maria, ecc., come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	125417	10,50	*Amenela* Nicolò fu Sebastiano, dom. a Palermo, vincolata a favore del Ministero dell'interno.	*Amenta* Nicolò fu Sebastiano, dom. a Palermo, vincolata a favore del Ministero dell'interno.
Id.	117244	154 —	Vernaccini Giuseppe fu Augusto, dom. a Pisa. L'usufrutto vitalizio spetta a Colombi *Augusta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Pisa.	Vernaccini Giuseppe fu Augusto, dom. a Pisa. L'usufrutto vitalizio spetta a Colombi *Maria Augusta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Pisa.
Id.	54598	700 —	*Lore* Michele di Antonio, dom. a Isnello (Palermo).	*Lo Re* Michele di Antonio, dom. a Isnello (Palermo).
Id.	409400	66,50	*Puliti* Augusto, Giuseppe, *Nazzareno* ed Enrico fu Lorenzo, minori sotto la patria potestà della madre Foderoni Virginia fu Pio, dom. in Roma, in parti uguali.	*Politi* Augusto, Giuseppe, *Nazzarena* ed Enrico fu Lorenzo, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	438228	210 —	Fioriti *Argentina-Maria* fu Francesco, nubile, dom. a Prossedi (Roma).	Fioriti *Maria-Argentina* fu Francesco, nubile, dom. a Prossedi (Roma).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	433477	35 —	Spanna *Adriana* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Spanna Flaminia di Vincenzo ved. Spanna, dom. a Fobello (Vercelli).	Spanna *Adriano* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	151701	1.600 —	Merli Augusta fu Mariano, moglie di Petti Antonio di Clemente, dom. a Bologna. L'usufrutto vitalizio della presente rendita, la quale è vincolata per dote della titolare, spetta a Orlando *Incoronata* fu Giovanni, dom. a Campobasso.	Merli Augusta fu Mariano, ecc., come contro. Orlando *Bettina Incoronata* fu Giovanni, dom. a Campobasso.
Cons. 3,50 % (1906)	841980	2.432,50	Intendenza di Finanza di Napoli. Con usufrutto vitalizio a favore di Behrend *Clara* fu Federico ved. di Peirce Guglielmo, dom. a Napoli.	Intendenza di Finanza di Napoli. Con usufrutto vitalizio a favore di Behrend *Dorotea-Paola-Clara* fu Federico ved. di Peirce Guglielmo, dom. in Napoli.
Id.	841981	158.931,50	Monte dei Paschi di Siena. Esattore comunale di Napoli. Con usufrutto vitalizio a favore di Behrend *Clara fu Federico*, ved. di Peirce Guglielmo, dom. a Napoli.	Monte dei Paschi di Siena. Esattore comunale di Napoli. Con usufrutto vitalizio a favore di Behrend *Dorotea-Paola-Clara* fu Federico, ved. di Peirce Guglielmo, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 % (1934)	214457	906,50	Borgetti *Virginia detta Gina* fu Giuseppe, moglie di Kruch Erminio, dom. a Pavia. Annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Bardelli Rachele fu Luigi ved. di Borgetti Ettore o Lorenzo Ettore.	Borgetti *Maria-Rosa-Ernesta-Virginia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	808218	549,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278276	210 —	Gastaldi *Carolina* fu Antonio, moglie di Muratore Giuseppe, dom. a Demonte (Cuneo).	Gastaldi *Maria-Rosa-Carolina* fu Antonio, ecc., come contro.
Rendita 5 %	17262	500 —	Vicentini *Maria-Beatrice* fu *Pietro*, nubile, dom. a Melfi (Potenza).	Vicentini *Beatrice Cesira* fu *Vespasiano Pietro*, nubile, dom. a Melfi (Potenza).
Id.	17263	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	17264	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	17265	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	17266	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	27199	1.460 —	Bruno *Elisa* fu Crescenzo moglie di De Meo Giustino, dom. a Formia (Caserta). Vincolata come dote della titolare.	Bruno *Elisabetta* fu Crescenzo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 febbraio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(739)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Laconi (Nuoro), Soleminis (Cagliari) e Villamassargia (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-XVI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938 n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

il signor Francesco Fulghesu di Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Laconi (Nuoro);

il signor Benedetto Corona fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Soleminis (Cagliari);
il signor Valentino Pistis fu Antioco, per la Cassa comunale di credito agrario di Villamassargia (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

V. AZZOLINI.

(869)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Frigento (Avellino), Montecalvo Irpino (Avellino) e Gairo (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicati i signori:

il signor Guido Schettino fu Rocca per la Cassa comunale di credito agrario di Frigento (Avellino);
il signor Carlo Caccese fu Domenico per la Cassa comunale di credito agrario di Montecalvo Irpino (Avellino);
il signor Basilio Lorrai fu Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Gairo (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI.

(852)

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 aprile 1940, col quale il cav. Antonino Guarnaccia è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pietraperzia, con sede in Pietraperzia;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto cav. Antonino Guarnaccia;

Dispone:

Il signor Vincenzo Salvaggio è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pietraperzia, con sede in Pietraperzia (Enna), in sostituzione del cav. Antonino Guarnaccia, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(912)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria degli idonei del concorso a otto posti di aiutante disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3843;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040/24/208985 in data 12 febbraio 1942-XX;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a otto posti di aiutante disegnatore in prova.

Roma, addì 17 febbraio 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Luzzatto Leo
2. Comastri Amleto
3. Luisi Alideo
4. Zanon Romeo
5. Bianconi Guido
6. Tozzi Moreno
7. Colella Riccardo
8. Casini Marcello
9. Montelatici Osvaldo
10. Bertini Egisto
11. Gatto Paolo
12. Sassetti Giambattista
13. Di Maria Roberto
14. Macrì Giuseppe
15. Palini Annesio
16. Buldrini Giuseppe
17. Feduzi Aldo
18. Cristina Luigi
19. Salvati Corradino
20. Petriccione Valentino
21. Giambauco Benedetto
22. Prestopino Attilio
23. Pratesi Mario
24. Borghesani Riccardo
25. Carloni Mario
26. Nicolini Ettore

(855)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Varianti al concorso a posti di assistente nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre, registro 14, foglio 151, col quale è stato indetto un concorso per esame a 12 posti di assistente in prova (gruppo *C*) nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni, facendosi riserva, con lo stesso decreto, di 13 posti a favore dei chiamati alle armi, dopo il loro congedamento, ai sensi dell'art. 4 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XX;

Vista la circolare 4 febbraio 1942-XX, n. 36601-32-633.1.1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente al conferimento dei posti senza concorso agli invalidi di guerra;

Ritenuto pertanto la necessità di portare le necessarie varianti al bando di concorso su cennato;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 22 novembre 1941-XX, col quale è stato indetto un concorso a 12 posti di assistente (gruppo *C*) nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni, è rettificato nel senso che i posti messi a concorso, anzichè 12 sono ridotti a 11, e che i posti riservati a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento, anzichè 13 sono ridotti ad 11, poichè tre posti debbono essere conferiti senza concorso, per semplice chiamata, agli invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(918)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto 24 novembre 1941, n. 33262, col quale l'ostetrica Grassi Luigia veniva designata per la nomina, in seguito a concorso, nella 2ª condotta ostetrica del comune di Sannazzaro de' Burgondi;

Vista la lettera 3 febbraio 1942, n. 702/1021 con la quale il podestà di Sannazzaro de' Burgondi comunica che la condotta predetta è rimasta vacante per rinunzia della ostetrica Grassi Luigia;

Ritenuto che non essendo scaduti ancora i sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, graduatoria pubblicata in data 2 settembre 1941 occorre procedere alle successive designazioni delle vincitrici secondo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi per le quali le candidate hanno dichiarato di voler concorrere;

Ritenuto che, come da comunicazione dei podestà dei rispettivi Comuni di residenza le ostetriche Zanini Ida, Romano Pierina, Gennari Angelina, Armella Esterina, Roscio Carolina, Carimali Pierina, Estorti Eugenia, Campagnoli Adele, Lucotti Leonina hanno espressamente dichiarato di rinunciare alla nomina nella condotta ostetrica citata;

Che l'ostetrica Marzani Elsa, che segue in graduatoria le ostetriche predette ed ha indicato in ordine di preferenza di voler concorrere per la condotta di cui trattasi, a mezzo telegramma del podestà di Pavia in data 14 febbraio 1942-XX ha espressamente dichiarato di essere disposta ad accettare la nomina nella 2ª condotta del comune di Sannazzaro de' Burgondi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Per i motivi esposti in premessa l'ostetrica Marzani Elsa e domiciliata in Pia, fraz. Mirabello, è dichiarata vincitrice della 2ª condotta ostetrica del comune di Sannazzaro de' Burgondi e designata per la nomina.

Il podestà di Sannazzaro de' Burgondi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare l'ostetrica Marzani ad assumere servizio entro un termine perentorio non minore di 15 giorni avvertendola che decorso infruttuosamente tale termine l'ostetrica predetta sarà considerata dimissionaria d'ufficio.

Pavia, addì 22 febbraio 1942-XX

Il Prefetto.

(882)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 1° dicembre 1941-XX, n. 42953, con i quali si provvedeva, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, indetto con decreto prefettizio 31 dicembre 1939-XVIII, n. 38827, e alla dichiarazione delle candidate vincitrici per i singoli posti messi a concorso;

Atteso che l'ostetrica Grani Pasquina ha dichiarato di rinunziare alla nomina per la condotta di Monte Calderaro, come da comunicazione fatta dal podestà di Castel S. Pietro dell'Emilia con nota 17 febbraio 1942, n. 958;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Gatti Antonietta è dichiarata vincitrice per la condotta di Monte Calderaro in comune di Castel S. Pietro dell'Emilia, in luogo dell'ostetrica Grani Pasquina, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato per giorni otto consecutivi agli albi della Regia prefettura di Bologna e del comune di Castel S. Pietro dell'Emilia e inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna.

Bologna, addì 26 febbraio 1942-XX

p. *Il prefetto*: BONFIGLIO

(883)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.